

TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO
RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON ISTANZA PER NOTIFICA EX ART. 151 CPC

PER DI MAURO ROSALBA nata a Palermo il 9/02/1957 e residente a Siracusa in viale Teracati 51 CF DMRRLB57B49G273P elettivamente domiciliato in Siracusa via Unione Sovietica 4 presso lo studio dell'avv. Giuseppina Rizza che la rappresenta e difende giusta procura in atti (RZZGPP77A62L219Y, 09311882881, avv.giuseppinarizza@pecimpresa.it)

Ricorrente

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato ex lege dall'Avvocatura dello Stato; - **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato ex lege dall'Avvocatura dello Stato; **AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA SIRACUSA** in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato ex lege dall'Avvocatura dello Stato; **AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA A004 CALTANISSETTA** in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato ex lege dall'Avvocatura dello Stato

Resistenti

E NEI CONFRONTI DI

DOCENTI con punteggio inferiore rispetto al ricorrente e senza precedenti che hanno ottenuto l'Ambito/Provincia di trasferimento aspirato dalla ricorrente A0026 E A0025 SIRACUSA,

FATTO

Il ricorrente è un'insegnante immesso in ruolo nell'a.s. 2015/2016 nella classe di concorso A043 secondaria di I grado, nominata in ruolo nella fase C del piano assunzionale straordinario nazionale GAE. Ultima sede di servizio provincia di Siracusa, attualmente in assegnazione provvisoria in provincia di Siracusa.

Il ricorrente ha partecipato alle operazioni di mobilità, come previsto dalla Legge 107/2015 e dal CCNI sulla mobilità dell'8/4/2016, per ottenere l'attribuzione di una sede scolastica o di un "Ambito territoriale" definitivo, fase C obbligatoria per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale. In domanda ha indicato come prima preferenza gli ambiti Regione Sicilia, AT Siracusa.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
- 6 OTT. 2016
OGGI...
IL CANCELLIERE
SAMPERI Paola



Il ricorrente, inoltre, risiede con la sua famiglia in provincia di Siracusa, pertanto, indicava in domanda esigenze di famiglia con comune di ricongiungimento per il trasferimento Sicilia, avendo, altresì, 1 figlio minori di età superiore a sei anni. Proprio per questo motivo lo stesso ha presentato domanda di trasferimento interprovinciale esprimendo come prima preferenza gli AMBITI DELLA SICILIA e l'Ambito Territoriale della provincia di Siracusa A0025, e A0026, A0024 e A0023.

Successivamente, nel periodo di luglio/agosto 2016, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia nelle sue diramazioni periferiche provinciali, ha pubblicato il bollettino relativo ai trasferimenti dei docenti assegnati alle sedi scolastiche e agli Ambiti Territoriali afferenti alla provincia di Siracusa – Regione Sicilia.

In particolare, dall'esame del bollettino relativo alla provincia di Siracusa si evince che la ricorrente, in possesso di 30 più 6 punti aggiuntivi per il Comune di ricongiungimento al coniuge ai fini delle operazioni di mobilità, non risulta inclusa in tale elenco.

In particolare si è vista inspiegabilmente e illegittimamente superare da vari docenti con punteggio inferiore al suo nella provincia scelta di SIRACUSA e trasferire presso la Regione SICILIA Ambito 004 CALTANISSETTA, come da mail del 3/08/2016, NON INDICATO IN DOMANDA TRA LE SEDE SCELTE.

In particolare, i docenti con un punteggio inferiore al proprio hanno ottenuto la sede presso gli ambiti della Sicilia, scelti dalla ricorrente, e in dettaglio:

- SIRACUSA AMBITO A025 BARBUTO ANGELICA PUNTI 24
- SIRACUSA AMBITO A025 CORRIDORE ROSSELLA PUNTI 22
- SIRACUSA AMBITO A025 FUCCIO GIUSEPPE PUNTI 27
- SIRACUSA AMBITO A025 FAZIO MONICA PUNTI 27
- SIRACUSA AMBITO A025 LANZA MARIA PUNTI 16
- SIRACUSA AMBITO A025 LATINA GIUSY PUNTI 21
- SIRACUSA AMBITO A025 AMARI ISMENIA PUNTI 25
- SIRACUSA AMBITO A025 MARTINES MARIA PUNTI 12

Il ricorrente, quindi, non ha ottenuto il trasferimento presso un Ambito della provincia di Siracusa della Regione SICILIA ed è stata assegnata, invece, ad un Ambito Territoriale della provincia di Caltanissetta NON SCELTO IN DOMANDA.

Il ricorrente, ha promosso rituale reclamo in autotutela senza esito alcuno, nonché rituale tentativo di conciliazione rimasto inevaso dalla PA, senza esito.

A seguito domanda di assegnazione provvisoria veniva destinata per il solo a.s. 2016/2017 nella provincia di Siracusa.

Il ricorrente, pertanto, si vede costretto ad adire Codesto Ecc.mo Tribunale per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

- 1) **Violazione e/o falsa applicazione di: art.6 CCNI mobilita' scuola 8/04/2016 - art. 1 comma 108 L 107/2015 (assegnazione sulla base della tabella di vicinanza allegata all.'O.M.), O.M. n.241/2016, art. 28 comma 1 DPR 487/1994 e art. 10 CCNL scuola**

Il trasferimento della docente presso l'Ambito Puglia, diverso da quello indicato nelle preferenze, lontano dal Comune di residenza, e nel mancato rispetto del punteggio posseduto anche in ragione della "rincongiunzione familiare" dalla stessa è illegittimo.

Infatti, il MIUR nella individuazione della sede di trasferimento non ha tenuto conto delle preferenze né del punteggio, assegnando le sedi disponibili negli ambiti Sicilia indicati in domanda dalla ricorrente, a docenti con punteggio inferiore e senza alcun diritto di precedenza.

I trasferimenti disposti dal MIUR in favore di docenti con meno punti rispetto alla ricorrente e che hanno partecipato alla medesima fase delle procedure di mobilità per l'a.s. 2016/2017, dunque, violano i criteri sanciti dal CCNI sottoscritto in data 08.04.2016, e dell'art. 10 CCNL

scuola, il quale espressamente prevede che *"I criteri e le modalità per attuare la mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale, nonché i processi di riconversione anche attraverso la previsione di specifici momenti formativi, del personale di cui al presente contratto vengono definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale, al fine di rendere più agevole la fruizione di questi istituti da parte dei lavoratori, che ne conservano comunque il diritto individuale. In tale sede saranno definiti modalità e criteri per le verifiche periodiche sugli effetti degli istituti relativi alla mobilità territoriale, al fine di apportare, con contrattazione nazionale integrativa, i conseguenti adattamenti degli stessi istituti"*.

La Legge 107/2015 e il successivo CCNI sulla mobilità del personale docente dell'8 aprile 2016 hanno disciplinato una serie di Fasi da dover rispettare durante le procedure di "mobilità straordinaria" cui ogni docente, in base all'anno scolastico e alla procedura di immissione in ruolo, era tenuto a partecipare. In estrema sintesi, le Fasi della Mobilità straordinaria 2016/2017 erano così suddivise:

FASE – A (articolata in tre sotto fasi)

- 1) Trasferimenti in ambito comunale dei docenti assunti entro il 2014-15.
- 2) Trasferimenti tra comuni diversi nell'ambito della provincia di titolarità dei docenti assunti entro il 2014-15.

3) Passaggi di cattedra e di ruolo nell'ambito della provincia di attuale titolarità.

FASE – B (articolata in tre sotto fasi)

1) Trasferimenti interprovinciali dei docenti assunti entro il 2014-2015.

2) Passaggi di cattedra e di ruolo interprovinciali dei docenti assunti entro il 2014-15.

3) Trasferimenti dei docenti assunti nel 2015-2016 in fase B e C e provenienti dalle graduatorie di merito del concorso (questi docenti, nella cui categoria rientra la ricorrente, potevano presentare domanda di trasferimento esclusivamente nell'ambito provinciale di assegnazione della sede provvisoria, ove erano stati preventivamente accantonati i relativi posti).

FASE – C

Trasferimenti dei docenti assunti nel 2015-2016 in fase B e C e provenienti dalle GAE (questi docenti, invece, potevano partecipare alla mobilità interprovinciale su tutti i posti disponibili degli ambiti nazionali indicati in ordine di preferenza)

FASE – D

Trasferimenti dei docenti assunti sia in fase Zero e A, che in fase B e C da concorso (questi docenti, nella cui categoria rientra la ricorrente, potevano presentare anche domanda di trasferimento interprovinciale ma solo sui posti rimasti disponibili degli ambiti nazionali dopo le fasi A, B e C del piano di mobilità).

La ricorrente, essendo una docente immessa in ruolo nell'a.s. 2015/2016, ha, dunque, partecipato alla Fase C della Mobilità. Alla ricorrente, dunque, doveva esserle attribuito, in base al punteggio posseduto, la sede/Ambito migliore secondo l'ordine di preferenza espresso nella relativa domanda.

L'allegato 1 al CCNI dell'8 aprile 2016 – **ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo** - dispone, per ognuna delle singole fasi della mobilità sopra descritte, quanto segue: *“Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto per la specifica tipologia di movimento. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”.*

E' evidente, quindi, la violazione delle anzidette disposizioni, dal momento che gli ambiti indicati quali prime scelte dalla odierna ricorrente **sono stati assegnati a numerosi docenti con punteggio inferiore (e senza alcuna precedenza) a quello posseduto dalla stessa.**

Pertanto la ricorrente, con la pubblicazione dei bollettini recanti i trasferimenti nella Regione Sicilia si è vista inopinatamente e irragionevolmente sorpassare da docenti aventi **punteggio**

inferiore e quindi minor merito del suo.

Tanto, e in tutta evidenza, a dimostrazione della irragionevolezza e manifesta illogicità del risultato di tali movimenti.

In merito il **Tribunale di Trani** con ordinanza emessa nel ricorso 5890/2016 RG ha in fattispecie uguale accolto integralmente il ricorso e riconosciuto il diritto della docente al trasferimento nella sede ad essa spettante in base alle preferenze espresse in domanda nel principio dello scorrimento della graduatoria.

Viene sancito un importante principio osservando che nella procedura di mobilità docenti con punteggio inferiore e senza precedenza rispetto a quello della ricorrente hanno ottenuto il trasferimento in sede facenti parte degli ambiti scelti dalla ricorrente ovvero nei primi ambiti di precedenza scelti dalla stessa per esigenze di ricongiunzione familiare. Sulla base della normativa in merito, pertanto, la PA ha violato palesemente il principio generale e inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti. Principio che vincola la PA anche nella procedura di mobilità sia perché espressamente previsto dalla normativa mobilità 2016/2017 a.s. sia perché la mobilità opera sulla base di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono stati predeterminati specifici punteggi. Tale condotta amministrativa determina una carenza di istruttoria e l'illegittimità per disparità di trattamento, nonché la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della PA art.97 Cost, oltre all'art.1 co 108 L 107/2015 (assegnazione sulla base della tabella di vicinanza allegata all'O.M.) e dell'art.6 CCNI mobilità scuola del 8/04/2016 e dell'O.M. n.241/2016 nonché dell'art.28 co 1 DPR 487/1994.

Pertanto, sussiste la *“violazione del principio di scorrimento della graduatoria fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti”* e il *“malfunzionamento dell'algoritmo poiché i docenti non sono stati trasferiti nell'ambito indicato, in cui invece sono stati trasferiti colleghi con minor punteggio partecipanti alla stessa fase della ricorrente e senza alcuna precedenza prevista nel CCNL”*.

- 2) **Violazione e/o falsa applicazione di: art.6 CCNI mobilità scuola 8/04/2016 - art. 1 comma 108 L 107/2015 (assegnazione sulla base della tabella di vicinanza allegata all'O.M.), O.M. n.241/2016, art. 28 comma 1 DPR 487/1994 e art. 10 CCNL scuola**

Ed ancora, la docente è stata trasferita in un ambito non indicato tra le preferenze espresse in domanda, nonostante la regolare presentazione della stessa, con indicazione dettagliata delle

La procedura di mobilità è pertanto errata e conseguentemente la ricorrente ha il diritto, in applicazione alla normativa specifica di essere trasferita in una sede compresa negli ambiti indicati in domanda in Sicilia, nel rispetto del punteggio dichiarato e posseduto.

Tutto ciò premesso il ricorrente, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, *reiectionis adversis* previo accertamento dell'illegittimità con conseguente disapplicazione di ogni provvedimento adottato dall'amministrazione scolastica resistente in ordine alla procedura di mobilità che ha coinvolto la ricorrente e per l'effetto

VOGLIA

A) - accertare e dichiarare l'illegittimità e conseguente nullità e/o inefficacia del trasferimento della docente nelle operazioni di mobilità 2016/2017 nella Regione Campania e dei bollettini della Regione Sicilia nella parte in cui non comprendono il nominativo della ricorrente con l'assegnazione della stessa nella Regione SICILIA con punti 30 più 6 punti aggiuntivi per ricongiungimento al coniuge negli ambiti SIRACUSA A025 e A026, come indicati in domanda in ordine di preferenza;

B) ordinare all'Amministrazione Scolastica di adottare tutti i provvedimenti necessari e utili diretti al riconoscimento del suo diritto di ottenere il trasferimento in via definitiva presso la sede scolastica regione Sicilia Regione SICILIA con punti 30 più 6 punti aggiuntivi per ricongiungimento al coniuge negli ambiti SIRACUSA A025 e A026 come indicati in domanda in ordine di preferenza, come indicati in domanda in ordine di preferenza che le sarebbe spettato di diritto in base al punteggio posseduto e riconosciuto dalla stessa Amministrazione come utile ai fini delle procedure di mobilità.

C) condannare la PA al risarcimento dei danni, da quantificarsi nella somma di € 5000,00 ovvero in quella ritenuta congrua in via equitativa dal Giudice;

D) Con vittoria di spese, compensi ed onorari, con DISTRAZIONE a favore del difensore.

Si allegano i seguenti documenti: 1. Assunzione TI; 2. Domanda mobilità; 3. Esito mobilità; 4. Reclamo e tentativo di conciliazione e verbale; 5. Elenchi trasferimento Siracusa; 6. Ordinanza Tribunale di Trani e Taranto

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia in materia di pubblico impiego ha valore di € 5.000,00 e il contributo ammonta ad € 98,00 ridotto alla metà.

Salvis iuribus

Siracusa, 29/09/2016


Avv. Giuseppina Rizza

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ
DELLANOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI AI
SENSI DELL'ART. 151 C.P.C. CON PUBBLICAZIONE SUL SITO DEL MIUR.**

Il sottoscritto avv. Giuseppina Rizza, legale del ricorrente indicata nell'epigrafe del presente ricorso

PREMESSO CHE

il presente ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto di parte ricorrente all'inserimento corretto e legittimo negli elenchi delle mobilità per tutto il territorio nazionale e il trasferimento nella Regione Sicilia;

i soggetti controinteressati non sono soltanto quelli già sopra indicati con minor punteggio poiché la rielaborazione della graduatoria, stante gli evidenti errori commessi può coinvolgere un numero rilevante ed imprecisato di docenti al momento della notifica;

i soggetti interessati dalle fasi del piano di assunzioni di cui al comma 98, lettere b) e c) dell'art. 1 della legge n. 107/2015 sono chiamati ad esprimere, ai sensi del successivo comma 100, l'ordine di preferenza tra tutte le province a livello nazionale, così consentendo a tali soggetti di poter individuare, su tutto il territorio nazionale, più province in cui presentare domanda al fine di aumentare le proprie chances di trovarsi in posizione utile per l'assunzione;

tutti i candidati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, quindi, hanno diritto a concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione;

ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, dunque, il presente ricorso deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti negli elenchi sulla mobilità, come sopra specificati

RILEVATO CHE

La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;

l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]";

la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per le ricorrenti;

già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno

autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che "[...] l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]" (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.).

RILEVATO, INFINE, CHE

Tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo: http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12.

Tutto ciò premesso,

FA ISTANZA

Affinché la S.VIII.ma., valutata l'opportunità di autorizzare la **notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

LA NOTIFICAZIONE DEL PRESENTE RICORSO nei confronti di tutti i docenti controinteressati attraverso la PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE DEL MIUR dei seguenti dati:

- a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome di parte ricorrente e indicazione delle Amministrazioni intimare;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come **DOCENTI con punteggio inferiore rispetto alla ricorrente e senza precedenti che hanno ottenuto l'Ambito/Provincia di trasferimento aspirato dal ricorrente Regione SICILIA ambiti SIRACUSA A026 e A026** come indicati in domanda in ordine di preferenza; che in virtù dell'inserimento corretto e a norma di legge e di contratto, a tutti gli effetti, di parte ricorrente nei predetti elenchi verrebbero scavalcati in graduatoria, per punteggio, da parte ricorrente);

testo integrale del ricorso e pedissequo decreto.

Con osservanza

Siracusa 29/09/2016

Avv. *Giuseppina Rizza*





Cron. _____

TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO

Il Giudice, dott.ssa Anna Maria Guglielmino, designato del procedimento
iscritto al n. 2695/016 R.G.A.C.

Visto il superiore ricorso, visto l'art. 415 c.p.c.,

FISSA

Per la discussione l'udienza del 6-6-017, ore 9.30, nell'aula
delle udienze civili di questo Tribunale sito in Viale Santa Panagia n. 109,
liv. I aula 1, invitando le parti ad ivi comparire personalmente per
l'esperimento del tentativo di conciliazione.

Onera la parte ricorrente di notificare copia del ricorso introduttivo e del
presente decreto entro giorni dieci da oggi al convenuto, il quale dovrà co-
stituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza.

Siracusa, 28-10-016

Il Giudice

Dott.ssa Anna Maria Guglielmino

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 27 OTT. 2016
IL CANCELLIERE
SAMPETRI

Aut. T. e.
27 OTT. 2016



E' copia conforme all'originale

Siracusa li, **17 GEN 2017**

Assistente Giudiziario
MAUGERI Giuseppina



TRIBUNALE DI SIRACUSA

Settore Lavoro e Previdenza

DECRETO DI FISSAZIONE DI UDIENZA

Il Giudice del Lavoro, Dr. Anna Maria Guglielmino, designato nel procedimento n. 2695/016 R.G.,

visto il ricorso, dispone la comparizione delle parti per l'udienza del 26.10.2017, ore 9.30, nell'aula delle udienze civili di questo Tribunale sito in viale S. Panagia n.109, liv.I, aula 1, invitando le parti a comparire personalmente per il tentativo di conciliazione;

onera la parte ricorrente di notificare copia del ricorso introduttivo e del presente decreto entro dieci giorni alla parte convenuta, la quale dovrà costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza;

visto l'art. 151 c.p.c. autorizza la parte ricorrente a notificare il ricorso nel testo integrale e il presente decreto ai docenti contro interessati, ambiti A0026, A0024, A000023, A0025 Siracusa che in virtù dell'inserimento corretto a norma di legge e di contratto di parte ricorrente negli elenchi sulla mobilità verrebbero scavalcati in graduatoria, per punteggio, da parte ricorrente, mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale del M.I.U.R. nella parte all'uopo dedicata.

Siracusa 5/12/2016

Il Giudice del Lavoro

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 06 DIC 2016

Il Segretario Giudiziale
Dott.ssa Rosalinda Apollonia